



IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA CRISI DEL CONSUMATORE

CHI SIAMO:



L'ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO (E.B.T.)

È formato e gestito dall'associazione imprenditoriale ASCOM CONFCOMMERCIO e dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL.



L'E.B.T. si rivolge, quali beneficiari dei propri servizi, alle aziende che applicano il CCNL terziario, distribuzione, servizio ed ai loro dipendenti, entrambi se in regola con la contribuzione contrattualmente prevista a favore dell'Ente stesso.



L'ENTE BILATERALE DEL TURISMO (E.B.L.T.)

È formato e gestito dalle associazioni territoriali EPAT (Pubblici Esercizi), FEDERALBERGHI (agenzie alberghiere), FAITA (camping e villaggi turistici) e dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL.



L'E.B.T. si rivolge, quali beneficiari dei propri servizi, alle aziende che applicano il CCNL delle aziende alberghiere e della ristorazione, dei pubblici esercizi ed ai loro dipendenti, entrambi se in regola con la contribuzione contrattualmente prevista a favore dell'Ente stesso.

SCOPI DEGLI ENTI:

Gli Enti Bilaterali operano come strumento di servizio per la realizzazione di politiche, progetti, e servizi di favore nei confronti sia delle Imprese sia delle lavoratrici e lavoratori dei settori del terziario e del turismo ricompresi dai Contratti Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Pari socie degli Enti stessi.

CONTATTI

Sede: via Massena, 20
email E.B.T.: segreteriaaterziario@ebtorino.it

Sito: www.ebtorino.com
email E.B.L.T.: segreteriaiturismo@ebtorino.it

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	5
1. IL SOVRAINDEBITAMENTO, IL CONSUMATORE E L'IMPRESA MINORE	
DEFINIZIONI.....	7
1.1. LA DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO.....	8
1.2. LA DEFINIZIONE DI CONSUMATORE.....	9
1.3. LA DEFINIZIONE DI IMPRESA MINORE.....	10
2. LA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO NEL CODICE DELLA CRISI	
D'IMPRESA.....	13
2.1. LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....	14
2.2. L'ESDEBITAZIONE: LA FINALITÀ DELLA «SECONDA CHANCE».....	15
2.3. LE PROCEDURE FAMILIARI.....	16
3. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ARTT. 69-73 CCII).....	17
3.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI.....	18
3.2. IL CONTENUTO DEL PIANO (ART. 67 CCII).....	19
3.3. L'OMOLOGAZIONE (ARTT. 68, 70 CCII).....	20
3.4. ESECUZIONE E REVOCA (ARTT. 71, 72, 73 CCII).....	21
4. IL CONCORDATO MINORE (ARTT. 74-83 CCII).....	22
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI SOGGETTI.....	23
4.2. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE (ART. 74 CCII).....	23
4.3. IL PROCEDIMENTO (ARTT. 78-80 CCII).....	24
4.4. ESECUZIONE E REVOCA (ARTT. 81-83 CCII).....	26
5. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ARTT. 268 E SS CCII.....	27
5.1. PRESUPPOSTI E ACCESSO ALLA PROCEDURA.....	28
5.2. APERTURA DELLA PROCEDURA ED EFFETTI.....	30
5.3. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO E BENI ESCLUSI.....	30
5.4. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: IL LIQUIDATORE E IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE.....	31
5.5. L'ESDEBITAZIONE: LA FINALITÀ LIBERATORIA.....	31
6. L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO E IL DEBITORE INCAPIENTE. 33	
6.1. L'ESDEBITAZIONE NEL CONTESTO DELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO..	34
6.2. L'EVOLUZIONE NORMATIVA: IL SUPERAMENTO DEL REQUISITO DEL SODDISFACIMENTO MINIMO.....	35
6.3. LA NUOVA FIGURA DEL DEBITORE INCAPIENTE (ART. 283 CCII).....	36
6.4. LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA PER L'INCAPIENTE.	37

7. ANALISI COMPARATIVA DETTAGLIATA TRA IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, EVIDENZIANDO VANTAGGI E SVANTAGGI DI CIASCUNA PROCEDURA..... 38

7.1. ANALISI COMPARATIVA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI..... 39

7.2. VANTAGGI E SVANTAGGI PER IL DEBITORE..... 41

8. IL REQUISITO DELLA «MERITEVOLEZZA» DEL CONSUMATORE, CON UN’ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA E DEL RUOLO DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL FINANZIATORE..... 46

8.1. IL QUADRO NORMATIVO: L’ARTICOLO 69 DEL CCII..... 47

8.2. L’INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA «COLPA GRAVE»..... 48

8.3. L’INTERAZIONE TRA LA COLPA DEL DEBITORE E LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL FINANZIATORE..... 48

8.4. IL RUOLO DELL’OCC E L’ONERE DELLA PROVA..... 49

9. UN ESAME SPECIFICO DELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE, INCLUSE LE DIFFERENZE TRA L’ESDEBITAZIONE ORDINARIA NELLA LIQUIDAZIONE E QUELLA PER IL DEBITORE INCAPIENTE..... 51

9.1. L’ESDEBITAZIONE «DI DIRITTO» NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (ART. 28 CCII)..... 52

9.2. L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPACE (ART. 283 CCII)..... 52

9.3. ANALISI COMPARATIVA DELLE DUE PROCEDURE..... 54

10. UN FOCUS SULLE «PROCEDURE FAMILIARI» INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI, CON ESEMPI PRATICI DI APPLICAZIONE..... 57

10.1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROCEDURA UNITARIA..... 58

10.2. LA GESTIONE DELLE PROCEDURE «MISTE»..... 59

10.3. RIPARTIZIONE DEI COSTI..... 60

Introduzione

Il titolo utilizzato per le nuove disposizioni sulla crisi d'impresa, sembra definirne i confini di applicazione solo alle attività economiche minori, non fallibili, come piccole imprese, professionisti, artigiani, ma in verità il legislatore, ha invece voluto intervenire, anche per le problematiche debitorie di chi imprenditore non è.

Le disposizioni del nuovo codice della crisi ricomprendono anche le esigenze sociali di normali cittadini o lavoratori e lavoratrici, che per le più varie evenienze negative di ogni esistenza si siano trovati schiacciati dai debiti e non riescano a rialzarsi.

Invero le nuove disposizioni sono molto rigorose intendendo il legislatore, nella visione di un'etica sociale che miri a salvare gli incolpevoli, non a giustificare tout court chi ha tanti debiti, ma a valutarne le cause e giudicarne la meritevolezza per una seconda chance.

Superata questa barriera e valutata l'incolpevolezza del cittadino, ma anche del piccolo imprenditore, la tutela potrà estendersi molto in là sino a ricomprendere il caso della totale liberazione dai debiti a zero, non disponendo il debitore di alcuna sostanza per far fronte agli stessi e solo spingendo il monitoraggio al futuro per valutare se si possano verificare eventi positivi che permettano una diversa soddisfazione dei creditori azzerati.

La situazione dell'indebitamento delle persone nella nostra nazione è in verità un fenomeno molto impattante per famiglie, che potranno affrontare anche insieme le procedure per esdebitarsi, piccoli imprenditori, lavoratori e professionisti.

Il debito delle famiglie è circa il 55-58% del reddito disponibile (2023-2024). Circa 26-30% delle famiglie ha un debito finanziario, un tasso inferiore alla media europea. Per le piccole imprese la fragilità finanziaria è molto più marcata.

Secondo l'Abi Cerved il Tasso di default delle imprese è stato nel 2024 del 2,6%, nel 2025 di circa il 2,9% e nel 2026 è previsto circa il 3%.

Le piccole imprese sono quelle con più *default*.

Le famiglie italiane sono poco indebitate rispetto ad altri paesi. però hanno redditi stagnanti, quindi la fragilità aumenta quando salgono i tassi o l'inflazione.

Le microimprese e le partite IVA sono la parte più vulnerabile del sistema creditizio.

In ogni caso le stime più citate nei rapporti sul sovraindebitamento indicano:

circa il 12% delle famiglie italiane è in stato di sovraindebitamento o insolvenza (non riesce a far fronte alle obbligazioni finanziarie correnti).

questo equivale a circa 1,8 milioni di famiglie.

Se traduciamo in persone: 1,8 milioni di famiglie; 4–5 milioni di individui coinvolti.

Al Nord 44%

Al Centro 27%

Nel Sud e Isole 29%.

Ma il Sud è più fragile economicamente, mentre il Nord ha più debito ma anche più reddito.

Numeri molto consistenti, senza considerare soprattutto nelle piccole imprese il ricorso a mezzi di finanziamento illegali che fanno solo aumentare i tassi d'insolvenza e creano infiltrazioni della malavita nell'economia.

È pertanto utile sapere se vi possono essere possibilità di uscirne, con un nuovo inizio o con un abbandono per motivi d'età, della scena economica, ma senza essere inseguiti per tutta la vita dai creditori.



**IL SOVRAINDEBITAMENTO, IL
CONSUMATORE E L'IMPRESA MINORE.
DEFINIZIONI**

IL SOVRAINDEBITAMENTO, IL CONSUMATORE E L'IMPRESA MINORE. DEFINIZIONI

La disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta nell'ordinamento italiano per fornire una soluzione alle situazioni di crisi o insolvenza di soggetti non assoggettabili alle tradizionali procedure concorsuali, come la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), approvato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la materia è stata organicamente riformata, definendo in modo puntuale i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione.

1.1 La definizione di Sovraindebitamento

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) definisce il **sovraindebitamento** all'articolo 2, comma 1, lettera c), come:

«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

Questa definizione si articola su due concetti fondamentali, a loro volta definiti dallo stesso articolo 2 del CCII:

Crisi: *«lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».*

Insolvenza: *«lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».*

La precedente normativa, contenuta nella Legge n. 3/2012, definiva il sovraindebitamento come *«la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente».* Sebbene la formulazione sia diversa, il concetto di fondo rimane legato a una difficoltà strutturale del debitore a far fronte al proprio passivo (1) Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

1.2 La definizione di Consumatore

La qualifica di "consumatore" è di cruciale importanza, in quanto a tale figura sono riservate specifiche procedure di composizione della crisi. L'articolo 2, comma 1, lettera e) del CCII definisce il consumatore come: *«la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore».*

La giurisprudenza di legittimità (2) Cass. Civ., Sez. 1, N. 29746 del 11-11-2025 ha confermato che tale definizione non si discosta sostanzialmente da quella già presente nella Legge n. 3/2012 e nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). La Relazione Illustrativa al CCII specifica che la nozione è stata ripresa dal Codice del Consumo ed estesa per includere la persona fisica socia di società di persone, a condizione che il sovraindebitamento riguardi esclusivamente debiti di natura personale.

La giurisprudenza ha affrontato in più occasioni la questione della qualificazione del debitore, specialmente in presenza di obbligazioni con finalità "miste" (personali e professionali) o connesse all'attività d'impresa.

a) Il Criterio della Prevalenza e della Funzionalità: la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che, in caso di contratti con scopo promiscuo, la qualifica di consumatore spetta alla persona fisica qualora lo scopo professionale sia *"talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale di tale contratto"*. Per determinare tale prevalenza, il giudice nazionale deve considerare tutte le circostanze pertinenti, sia quantitative (come la ripartizione del capitale) sia qualitative (3) *Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 June 2023*.

La Corte di Cassazione ha applicato un criterio simile, affermando che per essere considerato "consumatore", il fideiussore persona fisica, pur svolgendo un'attività professionale, deve aver stipulato il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa. La fideiussione non deve essere un atto espressivo di tale attività né strettamente funzionale al suo

svolgimento (4) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 29746 del 11-11-2025*. Se emerge uno "strettissimo collegamento della garanzia alla attività imprenditoriale", la qualifica di consumatore deve essere esclusa (5) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 29746 del 11-11-2025*.

b) Separazione tra Debiti Personali e Debiti d'Impresa: un aspetto fondamentale è la separazione funzionale dei debiti. Anche un socio può accedere alle procedure per il consumatore, ma solo per i debiti strettamente personali (6) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 29746 del 11-11-2025 e Relazione illustrativa del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*. La giurisprudenza di merito ha applicato questo principio, ad esempio, considerando come debiti di natura personale quelli derivanti da un'impresa individuale cessata da diversi anni, inidonei a incidere sulle soglie di fallibilità. In tale caso, la Corte d'Appello di Venezia ha ritenuto che i debiti contratti per l'acquisto di immobili personali, pur essendo numerosi, non indicassero lo svolgimento di un'attività imprenditoriale occulta, ma una scelta di patrimonializzazione delle entrate (7) *Corte di Appello di Venezia, Sentenza n.11 del 16 ottobre 2023*.

1.3 La definizione di Impresa Minore

L'impresa minore è un'altra categoria di debitore che può accedere alle procedure di sovraindebitamento. L'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII fornisce una definizione basata su parametri dimensionali oggettivi. È considerata "impresa minore" quella che presenta **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- Un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore).
- Ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore).
- Un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

Il superamento anche di uno solo di questi limiti esclude la qualificazione di impresa minore e comporta l'assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia di indebitamento di 500.000 euro per l'imprenditore individuale, non si opera alcuna distinzione tra debiti di natura civile o commerciale. L'ordinamento italiano, infatti, non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in base alla causa delle obbligazioni, le quali sono tutte rilevanti per l'esposizione del debitore alla liquidazione giudiziale. Pertanto, nel calcolo del monte debiti complessivo devono essere inclusi tutti i debiti contratti dall'imprenditore, indipendentemente dalla loro origine.

2. La disciplina del sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'Impresa

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha operato come detto una riforma organica delle procedure concorsuali, introducendo una disciplina unitaria e sistematica anche per le situazioni di crisi o insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Questa area del diritto mira a offrire una soluzione a una vasta platea di debitori, consentendo loro una gestione ordinata del passivo e, ove possibile, un nuovo inizio ("seconda chance") attraverso l'esdebitazione.

Il CCII definisce in modo preciso i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La giurisprudenza ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia di indebitamento di 500.000 euro per l'imprenditore individuale, non si opera alcuna distinzione tra debiti di natura civile o commerciale. L'ordinamento italiano, infatti, non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in base alla causa delle obbligazioni, le quali sono tutte rilevanti per l'esposizione del debitore alla liquidazione giudiziale. Pertanto, nel calcolo del monte debiti complessivo devono essere inclusi tutti i debiti contratti dall'imprenditore, indipendentemente dalla loro origine.



LA DISCIPLINA DEL
SOVRAINDIBITAMENTO NEL CODICE
DELLA CRISI DI IMPRESA

La disciplina del sovraindebitamento nel Codice della Crisi d'Impresa

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha operato come detto una riforma organica delle procedure concorsuali, introducendo una disciplina unitaria e sistematica anche per le situazioni di crisi o insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Questa area del diritto mira a offrire una soluzione a una vasta platea di debitori, consentendo loro una gestione ordinata del passivo e, ove possibile, un nuovo inizio ("seconda chance") attraverso l'esdebitazione.

Il CCII definisce in modo preciso i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

a) Presupposto Oggettivo: il Sovraindebitamento

Il presupposto oggettivo è che il debitore si trovi in una condizione di sovraindebitamento come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del CCII.

b) Presupposto Soggettivo: I Debitori Ammessi

Le procedure di sovraindebitamento sono riservate a specifiche categorie di debitori, tra cui spiccano il consumatore e l'impresa minore.

- **Il Consumatore:** come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del CCII
- **L'Impresa Minore:** come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del CCII.

2.1. Le procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Il CCII prevede **tre** distinti strumenti per la gestione del sovraindebitamento, con caratteristiche e finalità diverse.

a) Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (art. 67 ss. CCII)

Questa procedura è riservata esclusivamente al consumatore e si basa su un piano proposto dal debitore, con l'assistenza di un Organismo di

Composizione della Crisi (OCC). Il piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma è soggetto all'omologazione del Tribunale.

Il giudice valuta la fattibilità del piano e la "meritevolezza" del debitore, verificando che non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La legge delega per la riforma aveva inoltre previsto che il piano potesse includere la ristrutturazione di debiti specifici, come quelli derivanti da cessione del quinto dello stipendio.

b) Concordato Minore (art. 74 ss. CCII) È lo strumento destinato agli altri debitori sovraindebitati (professionisti, imprenditori minori, etc.). A differenza del piano del consumatore, il concordato minore richiede il consenso dei creditori: deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la loro soddisfazione in qualsiasi forma, anche parziale.

c) Liquidazione Controllata (art. 268 ss. CCII) Questa è la procedura liquidatoria per il debitore sovraindebitato. Può essere attivata su istanza del debitore stesso, dei creditori o, in alcuni casi, del pubblico ministero. Comporta lo spossessamento del debitore e la nomina di un liquidatore che provvede a vendere i beni del patrimonio e a distribuire il ricavato ai creditori nel rispetto della par condicio creditorum. La procedura è strutturalmente e funzionalmente analoga alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).

2.2. L'esdebitazione: la finalità della "Seconda Chance"

L'obiettivo ultimo delle procedure di sovraindebitamento è l'esdebitazione, ovvero la liberazione del debitore dai debiti residui non soddisfatti. Il CCII ha potenziato questo istituto, prevedendo due principali percorsi.

- **Esdebitazione di diritto (art. 282 CCII):** Al termine della procedura di liquidazione controllata, e comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, il debitore **meritevole** ottiene di diritto la liberazione dai debiti residui, salvo che non ricorrano specifiche cause ostative (come la condanna per reati connessi alla procedura o atti di frode).

- **Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII):** Si tratta di una delle novità più significative della riforma. La norma consente alla persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione. Questo beneficio, concedibile **una sola volta**, è volto a fronteggiare un problema sociale e a reinserire nel circuito economico soggetti altrimenti bloccati da un carico debitorio insostenibile. L'esdebitazione è tuttavia soggetta a una condizione risolutiva: qualora entro quattro anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità rilevanti, il debitore è tenuto a soddisfare i creditori in una misura minima.

2.3. Le Procedure Familiari

L'articolo 66 del CCII ha introdotto poi una disciplina per la gestione unitaria delle crisi che coinvolgono più membri della stessa famiglia convivente o quando l'origine del debito è comune. È possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, pur mantenendo distinte le masse attive e passive di ciascun debitore. Se tra i debitori vi è un consumatore e un non-consumatore, si applica la disciplina del concordato minore, considerata di maggior tutela per i creditori in quanto soggetta al loro voto.





IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73 CCII)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinato dagli articoli 67 a 73 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), rappresenta uno degli strumenti cardine previsti dal legislatore per la gestione del sovraindebitamento. Questa procedura è concepita specificamente per il "consumatore", offrendogli un percorso di risanamento basato non sul consenso dei creditori, ma su una valutazione giudiziale di fattibilità e meritevolezza, in un'ottica di "seconda chance".

3.1. Ambito di applicazione e presupposti

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si applica e richiede i seguenti presupposti.

a) Presupposto Soggettivo: il Consumatore La procedura è riservata esclusivamente al **consumatore**, definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII.

b) Presupposto Oggettivo: il Sovraindebitamento Il debitore deve trovarsi in uno stato di **sovraindebitamento**, inteso come stato di crisi o di insolvenza.

c) Condizioni di accesso e meritevolezza (art. 69 CCII): L'accesso alla procedura è subordinato all'assenza di specifiche condizioni ostative ed ad una valutazione di "meritevolezza" del debitore.

L'art. 69 del CCII preclude l'accesso al consumatore che:

- sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**.

La valutazione della meritevolezza è un punto centrale del controllo giudiziale. Il giudice, assistito dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), deve verificare l'assenza di tali condotte. In questo contesto, assume rilievo anche il comportamento del creditore: l'art. 69, comma 2, CCII, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l'indebitamento, o che ha violato i principi di valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB), non può

opporsi al piano per contestarne la convenienza.

3.2. Il Contenuto del Piano (art. 67 CCII)

Il consumatore, con l'ausilio obbligatorio dell'OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Il CCII stabilisce che la proposta ha "contenuto libero" e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Il piano deve essere corredato da una serie di documenti analitici, tra cui l'elenco dei creditori, la composizione del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e l'indicazione delle entrate e delle spese per il mantenimento del nucleo familiare.

Il CCII prevede specifiche disposizioni per alcune tipologie di crediti:

- **Crediti prelatizi (art. 67, comma 4):** è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti in misura non integrale, a condizione che sia assicurato un pagamento non inferiore a quanto realizzabile dalla liquidazione del bene oggetto di prelazione, secondo l'attestazione dell'OCC. È altresì possibile prevedere una moratoria fino a due anni per il loro pagamento.
- **Mutuo sull'abitazione principale (art. 67, comma 5):** la norma tutela l'esigenza abitativa del debitore, consentendo di prevedere il rimborso regolare delle rate a scadere del mutuo, a condizione che il debitore sia in regola con i pagamenti alla data della domanda o che il giudice lo autorizzi a sanare il debito scaduto.
- **Cessione del quinto (art. 67, comma 3):** il piano può prevedere espressamente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.



3.3. L'omologazione (artt. 68, 70 CCII)

La procedura si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e si caratterizza per l'assenza di un voto da parte dei creditori. L'iter prevede:

• **Il deposito della domanda e misure protettive:** il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sui debiti chirografari. Su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, al fine di preservarne l'integrità fino alla conclusione del procedimento.

• **La fase di apertura e comunicazione:** Il giudice, verificata l'ammissibilità, dispone con decreto la pubblicazione del piano e la sua comunicazione a tutti i creditori a cura dell'OCC. I creditori hanno venti giorni per presentare eventuali osservazioni.

• **L'omologazione:** Acquisite le osservazioni e la relazione dell'OCC, il giudice procede alla fase decisoria. *«Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura».*

Con la sentenza di omologa, che è reclamabile, la procedura si chiude formalmente

3.4. Esecuzione e Revoca (artt. 71, 72, 73 CCII)

A seguito dell'omologazione l'iter procedurale prevede:

a) l'esecuzione del Piano (art. 71 CCII) che è affidata al debitore, ma si svolge sotto la stretta vigilanza dell'OCC, che ha il compito di:

- Vigilare sul corretto adempimento.
- Risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario.
- Riferire per iscritto al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione.
- Presentare una relazione finale al termine dell'esecuzione.

Qualsiasi atto dispositivo previsto dal piano, come la vendita di beni, deve avvenire tramite procedure competitive sotto il controllo dell'OCC.

b) la revoca dell'omologazione (art. 72 CCII) anche, d'ufficio o su istanza di parte, qualora emergano circostanze gravi che minano la correttezza e la fattibilità del piano. Le cause di revoca includono:

- Atti fraudolenti (es. aumento doloso del passivo, occultamento dell'attivo).
- Inadempimento degli obblighi previsti dal piano.
- Sopravvenuta inattuabilità del piano, qualora non sia possibile modificarlo.

c) la conversione in Liquidazione Controllata (art. 73 CCII) in caso di revoca dell'omologazione, il tribunale, su istanza del debitore, di un creditore o del pubblico ministero (in caso di frode), può disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata, previa verifica dei relativi presupposti.





IL CONCORDATO MINORE

Il concordato minore (artt. 74-83 CCII)

Il concordato minore, disciplinato dagli articoli 74 a 83 del CCII, rappresenta uno degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento destinato a una specifica categoria di debitori. Questa procedura mira a consentire il risanamento della posizione debitoria attraverso un accordo con i creditori, favorendo, ove possibile, la continuità dell'attività imprenditoriale o professionale.

4.1. Ambito di applicazione e presupposti soggettivi

Il concordato minore è accessibile ai debitori in stato di sovraindebitamento, con l'esclusione del consumatore. La platea dei soggetti ammessi comprende, pertanto, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative, nonché ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Il presupposto oggettivo è lo stato di **sovraindebitamento**, inteso come stato di crisi o di insolvenza. La **crisi** è definita come l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, mentre l'**insolvenza** si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

4.2. Il contenuto della proposta di Concordato Minore (art. 74 CCII)

La proposta di concordato minore, formulata dal debitore con l'assistenza obbligatoria di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ha un contenuto flessibile e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.

a) Continuità Aziendale o Apporto di Risorse Esterne: Il concordato minore può essere proposto quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Qualora non sia prevista la continuità aziendale, la proposta è ammissibile solo se è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

b) Soddisfacimento dei Creditori e Classi: La proposta deve indicare in modo specifico le modalità e i tempi di adempimento e può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

c) Trattamento dei Crediti Prelati: I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non integrale, a condizione che sia assicurato un pagamento non inferiore a quanto realizzabile dalla liquidazione del bene o del diritto oggetto di prelazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile. L'OCC deve attestare tale convenienza. È altresì possibile prevedere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

d) Tutela dell'Abitazione Principale: Analogamente a quanto previsto per il consumatore, anche nel concordato minore è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale del debitore, a condizione che il debitore sia in regola con i pagamenti o che il giudice lo autorizzi a sanare il debito scaduto.

4.3. Il Procedimento (artt. 78-80 CCII)

L'iter procedurale prevede:

a) il deposito della domanda e le misure protettive: la domanda di concordato minore, corredata dalla documentazione prevista (tra cui la relazione particolareggiata dell'OCC), viene depositata presso il Tribunale. Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sui debiti chirografari. Il giudice, su istanza del debitore, può concedere misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, per preservarne l'integrità.

b) il voto dei creditori (art. 79 CCII): a differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore richiede l'approvazione dei creditori. La proposta è approvata se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

- Se un unico creditore detiene la maggioranza dei crediti, è richiesta anche la maggioranza per teste dei voti espressi.

- Se sono previste classi di creditori, la maggioranza dei crediti ammessi al voto deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.
- I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di voto, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
- È previsto il meccanismo del **silenzio-assenso**: in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta.
- Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, le società controllanti o controllate, e i creditori in conflitto d'interessi.

c) l'omologazione (art. 80 CCII): il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di voto richiesta, omologa il concordato minore con sentenza. Un aspetto cruciale è il meccanismo del **"cram down"**: il giudice può omologare il concordato anche in caso di contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore o di qualsiasi altro interessato, se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Questo vale anche per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, qualora la loro adesione sia determinante per il raggiungimento della maggioranza. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento non può opporsi all'omologazione per contestare la convenienza della proposta. Se il giudice rigetta la domanda di omologa, dichiara l'inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, può dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata. In caso di frode, l'istanza può essere proposta anche da un creditore o dal Pubblico Ministero.

4.4. Esecuzione e Revoca (artt. 81-83 CCII)

A seguito dell'omologazione l'iter procedurale prevede:

a) l'esecuzione del Piano (art. 81 CCII): il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario per dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e riferisce per iscritto al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione. Le vendite e le cessioni previste dal piano devono avvenire tramite procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC. Al termine dell'esecuzione, l'OCC presenta una relazione finale al giudice.

b) la revoca dell'Omologazione (art. 82 CCII): l'omologazione può essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato in presenza di gravi circostanze, quali:

- Aumento doloso o con colpa grave del passivo, o diminuzione dell'attivo.
- Sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo.
- Simulazione dolosa di attività inesistenti o altri atti diretti a frodare i creditori.
- Mancata esecuzione integrale del piano o sua sopravvenuta inattuabilità, qualora non sia possibile modificarlo.

c) l'apertura della Liquidazione Controllata (art. 83 CCII): dopo la revoca dell'omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII, provvede all'apertura della liquidazione controllata. Se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, l'istanza può essere proposta anche dal Pubblico Ministero.





**LA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

La Liquidazione controllata artt. 268 e ss CCII

La liquidazione controllata, introdotta dagli articoli 268 e seguenti del CCII, rappresenta una procedura concorsuale liquidatoria destinata a gestire lo stato di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Tale strumento si rivolge a una vasta platea di debitori, tra cui consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative. La sua funzione è duplice: da un lato, mira a liquidare il patrimonio del debitore per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum; dall'altro, offre al debitore meritevole la possibilità di ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui, consentendogli una "nuova partenza" economica e sociale.

La Relazione Illustrativa al Codice della Crisi definisce la liquidazione controllata come *"il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio"* dei suddetti.

Sebbene sia concepita come una procedura semplificata in considerazione della minore complessità dei patrimoni coinvolti, essa condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo, quali lo spossessamento del debitore, la gestione affidata a un liquidatore e il concorso formale e sostanziale dei creditori.

5.1. Presupposti e Accesso alla Procedura

L'accesso alla liquidazione controllata è subordinato alla sussistenza di uno stato di sovraindebitamento, definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore.

La legittimazione a presentare la domanda di apertura della procedura spetta a:

- **Il debitore stesso:** può presentare ricorso al Tribunale competente, allegando una relazione redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che illustra la situazione economico-patrimoniale e le cause dell'indebitamento.
- **I creditori:** possono presentare domanda quando il debitore si trova in stato di insolvenza. In questo caso, la procedura non viene aperta

se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €50.000

- **Il Pubblico Ministero:** la sua legittimazione è prevista quando l'insolvenza riguarda un imprenditore.

La procedura è caratterizzata da un vaglio preliminare significativo. Quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, l'apertura è subordinata all'attestazione da parte dell'OCC che sia *"possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*.

Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza hanno chiarito che la procedura può essere aperta anche in assenza di un patrimonio prontamente liquidabile (c.d. "liquidazione incapiente" o a "zero attivo"). La Corte d'Appello de L'Aquila ha sottolineato che il diritto all'esdebitazione è consentito anche in una liquidazione priva di attivo da distribuire, poiché il legislatore, recependo i principi della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), ha eliminato il requisito di un soddisfacimento minimo dei creditori come condizione per il beneficio (8) *Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.609 del 20 Maggio 2025*. L'interesse pubblico all'esdebitazione prevale, consentendo al debitore di reinserirsi nel tessuto economico (9) *Corte Cost., n. 121 del 10 luglio 2024, Corte Di Appello Di L'Aquila, Sentenza n.609 del 20 Maggio 2025*.

Se la domanda è presentata da un creditore, il debitore può eccepire l'impossibilità di acquisire attivo, allegando un'apposita attestazione dell'OCC, per bloccare l'apertura della procedura.

5.2. Apertura della procedura ed effetti

Il Tribunale, verificati i presupposti, dichiara l'apertura della liquidazione controllata con sentenza. Tale provvedimento produce effetti immediati e rilevanti sia per il debitore che per i creditori.

Con la sentenza di apertura, il Tribunale:

- Nomina un Giudice Delegato e un Liquidatore.
- Ordina al debitore di depositare le scritture contabili e l'elenco dei creditori.
- Assegna ai creditori un termine (non superiore a 90 giorni) per presentare le domande di ammissione al passivo.
- Ordina la consegna dei beni del patrimonio al liquidatore (c.d. spossessamento).

Dispone la pubblicità della sentenza sul sito del tribunale e, se del caso, nel registro delle imprese.

L'apertura della procedura determina:

- **lo spossessamento:** il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, che passano sotto la gestione del liquidatore.
- **Il blocco delle azioni esecutive e cautelari:** nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione. Questo effetto, sancito dall'art 150 CCII (richiamato . 270, co. 5), garantisce la cristallizzazione del patrimonio a favore della massa dei creditori.
- **la sospensione del corso degli interessi:** gli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari cessano di maturare.
- **l'interruzione dei processi in corso:** le controversie relative a rapporti patrimoniali del debitore si interrompono automaticamente, per essere eventualmente riassunte dal liquidatore.

La natura concorsuale e pubblicistica della procedura implica che, una volta aperta, essa non può essere oggetto di rinuncia da parte del debitore istante, poiché gli interessi dei creditori e l'ordinato svolgimento della liquidazione prevalgono sulla sua volontà individuale (10) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 18118 del 03-07-2025*.

5.3. Composizione del Patrimonio e Beni Esclusi

Il patrimonio destinato alla liquidazione comprende tutti i beni del debitore alla data di apertura, nonché i beni che gli pervengono fino al decreto di esdebitazione, dedotte le passività sostenute per il loro acquisto e conservazione.

Tuttavia, l'articolo 268, comma 4, del CCII esclude espressamente alcuni beni e crediti dalla liquidazione, al fine di tutelare la dignità e le necessità primarie del debitore e della sua famiglia. Tra questi rientrano:

- I crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.
- I crediti alimentari e di mantenimento.

- Una quota di stipendi, pensioni e salari, determinata dal giudice, necessaria al mantenimento del nucleo familiare.
- I beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, nei limiti di cui all'art. 170 c.c.
- Le cose che non possono essere pignorate per legge.

5.4. Lo svolgimento della procedura: il liquidatore e il programma di liquidazione

Il liquidatore è la figura centrale della fase operativa. I suoi compiti principali includono:

- **Inventario e Programma di Liquidazione:** Entro 90 giorni dall'apertura, il liquidatore redige l'inventario dei beni e un programma di liquidazione che ne definisce tempi e modalità, da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato.
- **Formazione dello Stato Passivo:** Riceve le domande di ammissione dei creditori, predispone un progetto di stato passivo e, dopo aver gestito eventuali contestazioni, lo rende esecutivo.
- **Liquidazione dell'Attivo:** Procede alla vendita dei beni secondo il programma approvato.
- **Ripartizione:** Distribuisce le somme ricavate tra i creditori ammessi, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
- **Rendicontazione:** Deposita rapporti periodici e, al termine, il rendiconto finale della gestione.

5.5. L'Esdebitazione: la finalità liberatoria

L'esdebitazione è l'effetto più significativo per il debitore e rappresenta l'obiettivo finale della procedura. Essa comporta la liberazione dai debiti concorsuali non soddisfatti integralmente all'esito della liquidazione.

L'esdebitazione opera "di diritto" al ricorrere di determinate condizioni, decorsi tre anni dall'apertura della procedura. Il Tribunale la dichiara con decreto, previa verifica della sussistenza dei presupposti ostativi indicati

dall'art. 280 CCII, tra cui:

- Il debitore non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- Deve aver cooperato regolarmente con gli organi della procedura.
- Non deve aver beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti.

La possibilità di ottenere l'esdebitazione anche in caso di liquidazioni "incapienti" è un elemento di rottura con il passato e allinea l'ordinamento italiano ai principi europei, che vedono nella liberazione dai debiti uno strumento per favorire la ripresa economica e sociale del debitore onesto ma sfortunato.





L'ESDIBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO E IL DEBITORE INCAPIENTE

L'esdebitazione del sovraindebitato e il debitore incapiente

La disciplina del sovraindebitamento, come riformata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), ha introdotto significative innovazioni in materia di esdebitazione, con l'obiettivo di favorire il reinserimento economico e sociale del debitore meritevole.

La Relazione Illustrativa al Codice sottolinea che la finalità principale è quella di consentire una **"nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile"**. In questo quadro, assumono particolare rilievo l'istituto dell'esdebitazione "di diritto" e la nuova figura del "debitore incapiente", che segnano una profonda evoluzione rispetto alla precedente normativa.

6.1. L'esdebitazione nel contesto delle procedure di sovraindebitamento

L'esdebitazione è il beneficio che consente alla persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti all'esito di una procedura concorsuale. Nel sistema del CCII, questo beneficio è concepito non come una premialità, ma come uno strumento di politica economica volto a superare lo stallo generato da un indebitamento insostenibile.

Caratteristiche principali dell'esdebitazione sono le seguenti:

- **L'esdebitazione "di diritto" nella Liquidazione Controllata (Art. 282 CCII):** per le procedure di liquidazione controllata, l'articolo 282 del CCII prevede che l'esdebitazione operi "di diritto". Ciò significa che il beneficio consegue automaticamente al verificarsi di determinate condizioni temporali e sostanziali, senza che sia necessaria una valutazione discrezionale del giudice sulla sua opportunità.

Il meccanismo previsto è il seguente:

- **Tempistica:** l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della liquidazione o, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura.

- **Provvedimento Dichiarativo:** sebbene operi "di diritto", è necessario un decreto motivato del tribunale che la dichiari, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Questo provvedimento ha natura di accertamento della sussistenza delle condizioni di legge .

b) Le condizioni ostative all'esdebitazione (Art. 280 e 282 CCII): il diritto all'esdebitazione è subordinato all'assenza di specifiche condizioni ostative, che denotano la **non meritevolezza** del debitore. L'articolo 280 del CCII elenca le principali cause di esclusione, tra cui:

- Non aver subito condanne passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o altri reati economici connessi all'attività d'impresa.
- Non aver distratto l'attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, o fatto ricorso abusivo al credito.
- Aver cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari.
- Non aver beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e non averne già beneficiato per due volte.

Inoltre, l'articolo 282, comma 2, specifica che l'esdebitazione non opera se il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. I creditori possono opporsi alla concessione del beneficio, ma solo in questa sede e sulla base della sussistenza di tali condizioni ostative.

6.2.L'evoluzione normativa: il superamento del requisito del soddisfacimento minimo

Una delle più importanti novità del CCII è l'eliminazione del requisito, precedentemente previsto, che subordinava l'esdebitazione al soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali. La Legge n. 3/2012, all'articolo 14-terdecies, comma 1, lettera f), richiedeva espressamente che, per ottenere l'esdebitazione, *"siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione"*.

Analogamente, l'articolo 142 della vecchia legge fallimentare (come modificato dal D.Lgs. 5/2006) stabiliva che "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali". La giurisprudenza, applicando tale norma, giungeva a negare il beneficio in caso di soddisfacimento "irrisorio" dei creditori (11) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 15024 del 04-06-2025*.

Il Codice della Crisi, invece, ha deliberatamente rimosso tale condizione. Come evidenziato dalla Corte d'Appello de L'Aquila, con la nuova normativa "Scompare l'apprezzamento di una qualche misura di pagamento ai creditori concorsuali". Questa scelta legislativa, in linea con i principi della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), consente di concedere l'esdebitazione anche in una liquidazione controllata priva di attivo da distribuire (12) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 34105 del 19-12-2019*. L'interesse pubblico al recupero economico del debitore prevale sulla necessità di garantire un riparto minimo ai creditori, i quali conservano comunque la possibilità di opporsi all'esdebitazione dimostrando la non meritevolezza del debitore.

6.3. La nuova figura del debitore incapiente (art. 283 CCII)

Coerentemente con la finalità di offrire una "seconda chance" anche a chi si trova in una situazione di impossibilità oggettiva, il CCII ha introdotto la figura del "debitore incapiente". Si tratta di una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

La ratio dell'articolo 283 CCII è quella di "*fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi*" che altrimenti rimarrebbero permanentemente schiacciati dai debiti. L'istituto presenta le seguenti caratteristiche:

- **Beneficio Straordinario:** può essere concesso una sola volta nella vita.
- **Presupposto di meritevolezza:** è riservato al debitore persona fisica meritevole, ovvero che non rientri nelle condizioni ostative previste per l'esdebitazione generale.

- **Assenza di utilità:** il debitore non deve disporre di alcun patrimonio o reddito da destinare ai creditori, al netto delle spese per il mantenimento proprio e della famiglia.

Per bilanciare il beneficio con gli interessi dei creditori, la norma prevede un meccanismo di "clawback". L'esdebitazione concessa al debitore incapiente non è definitiva, ma è soggetta a una condizione risolutiva per i quattro anni successivi al decreto del giudice. Se, entro tale periodo, sopravvengono "rilevanti utilità" che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, il debitore è tenuto a destinarle al pagamento dei debiti. Per "rilevanti utilità" si intendono quelle che eccedono le spese di produzione del reddito e una somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare, calcolata secondo i parametri dell'assegno sociale e della scala di equivalenza ISEE.

6.4. La tutela costituzionale dell'accesso alla procedura per l'incapiente

L'effettività della tutela per il debitore incapiente è stata rafforzata da un fondamentale intervento della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 121 del 2024, la Corte ha affrontato il problema pratico dell'accesso alla procedura per chi, per definizione, non ha i mezzi per sostenerne i costi (compenso dell'OCC, del liquidatore, spese di giustizia).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) nella parte in cui non prevedevano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito delle spese per la procedura di liquidazione controllata.

Questa pronuncia garantisce che l'impossibilità economica non precluda al debitore incapiente l'accesso a uno strumento finalizzato non solo al soddisfacimento (eventuale) dei creditori, ma anche e soprattutto al proprio recupero sociale ed economico tramite l'esdebitazione.



**ANALISI COMPARATIVA TRA IL PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

Analisi comparativa dettagliata tra il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata, evidenziando vantaggi e svantaggi di ciascuna procedura

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza offre al **consumatore sovraindebitato** due percorsi principali per la gestione e risoluzione della propria esposizione debitoria: il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 e ss. CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII). Sebbene entrambi mirino a superare lo stato di sovraindebitamento e a consentire l'esdebitazione, essi si fondano su filosofie opposte e presentano caratteristiche, vantaggi e svantaggi distinti, che rendono la scelta tra l'uno e l'altro dipendente dalla specifica situazione patrimoniale, reddituale e personale del debitore.

La differenza fondamentale tra i due istituti risiede nel loro approccio alla crisi.

- **Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore:** è una procedura di natura "conservativa" e consensuale (sebbene senza voto dei creditori). La sua finalità è quella di ristrutturare il debito esistente attraverso un piano di pagamenti sostenibile, basato sulle capacità reddituali e patrimoniali future del debitore, consentendogli di mantenere la titolarità e la gestione dei propri beni. La logica è quella di un adempimento, seppur modificato e falcidiato, delle obbligazioni assunte. Il piano ha "contenuto libero" e può prevedere "il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma".
- **Liquidazione Controllata:** è una procedura liquidatoria, concorsuale e coattiva, definita dalla Relazione Illustrativa al Codice come "l'equivalente della liquidazione giudiziale" per i soggetti non fallibili. La sua finalità non è conservare il patrimonio, ma venderlo per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum* (13) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 18118 del 03-07-2025*. L'obiettivo per il debitore è ottenere una "nuova partenza" attraverso l'esdebitazione, anche a costo della perdita totale del proprio patrimonio liquidabile.

7.1. Analisi comparativa degli elementi caratterizzanti

Caratteristica	Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore	Liquidazione Controllata
Iniziativa	Esclusivamente del debitore consumatore .	Del debitore , di uno o più creditori (se lo stato è di insolvenza e i debiti scaduti superano i 50.000 euro) o del Pubblico Ministero (se il debitore è un imprenditore)
Gestione del Patrimonio	Il debitore mantiene l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, con l'obbligo di eseguire il piano omologato sotto la vigilanza dell'OCC e del giudice.	Il debitore subisce lo spossamento : perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni, che vengono gestiti e venduti da un liquidatore nominato dal tribunale.
Coinvolgimento dei Creditori	I creditori non votano il piano. Possono presentare osservazioni, ma la decisione finale spetta al giudice , che omologa il piano se lo ritiene fattibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e se il debitore è meritevole.	I creditori partecipano alla procedura presentando domande di ammissione al passivo per far valere i loro crediti. Il loro soddisfacimento dipende dall'esito della liquidazione e dalla loro posizione nella graduazione dei crediti (prelazioni).
Flessibilità e Contenuto	Massima flessibilità . Il piano ha "contenuto libero". Può prevedere pagamenti dilazionati, falcidia dei crediti chirografari e privilegiati (a certe condizioni), moratorie e, soprattutto, può prevedere il salvataggio dell'abitazione principale.	Rigida . La procedura segue un iter standardizzato: inventario, programma di liquidazione approvato dal giudice, vendita dei beni e riparto dell'attivo. Non c'è spazio per una pianificazione personalizzata dei pagamenti.

Beni Coinvolti	Il piano si basa sull'intero patrimonio e sui redditi futuri del debitore, ma la sua struttura è finalizzata a preservare i beni essenziali (es. casa di abitazione) attraverso modalità di pagamento alternative alla vendita.	Tutti i beni del debitore, presenti e futuri (fino all'esdebitazione), sono soggetti a liquidazione, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge (es. crediti impignorabili, quota di stipendio per il mantenimento).
Esito e Esdebitazione	L'esdebitazione è la conseguenza del corretto e integrale adempimento del piano omologato. I debiti si considerano estinti nei termini previsti dal piano stesso.	L'esdebitazione opera "di diritto" decorsi tre anni dall'apertura della procedura (o alla sua chiusura, se anteriore), a prescindere dall'effettivo soddisfacimento dei creditori. È sufficiente che non sussistano le cause ostative (es. colpa grave, frode, mala fede).

7.2. Vantaggi e svantaggi per il Debitore

La scelta tra le due procedure deve essere ponderata attentamente, analizzando i pro e i contro di ciascuna in relazione alla situazione concreta.

A) Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

• Vantaggi:

- **Mantenimento del Patrimonio:** Il vantaggio principale è la possibilità di conservare i propri beni, in particolare l'abitazione principale, evitando la vendita forzata.
- **Controllo e Autonomia:** Il debitore rimane protagonista della gestione della crisi, mantenendo l'amministrazione del proprio patrimonio e adempiendo a un piano da lui stesso proposto.
- **Flessibilità:** La possibilità di strutturare un piano "su misura" consente di adattare i pagamenti alla propria capacità reddituale, anche con scadenze lunghe.
- **Assenza di Voto dei Creditori:** L'esito non dipende dal consenso dei creditori, ma dalla valutazione oggettiva del giudice, il che protegge il debitore da posizioni ostruzionistiche.

Svantaggi:

- **Necessità di un Flusso di Reddito:** La procedura è praticabile solo se il debitore dispone di redditi o utilità future sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Non è una soluzione per chi è privo di qualsiasi capacità di pagamento.
- **Vincolo a Lungo Termine:** L'esecuzione del piano può vincolare il debitore per molti anni, richiedendo un impegno costante e limitando la sua capacità di spesa.
- **Rischio di Inadempimento:** Il mancato rispetto del piano può portare alla sua revoca e, potenzialmente, all'apertura della liquidazione controllata su istanza dei creditori o del PM.

B) Liquidazione Controllata

Vantaggi:

- **Accessibilità Universale:** È accessibile anche al **debitore incapiente**, ovvero colui che non ha alcun patrimonio o reddito da offrire ai creditori. La Corte Costituzionale ha inoltre garantito l'accesso al gratuito patrocinio per i non abbienti, rimuovendo le barriere economiche all'avvio della procedura.
- **Esdebitazione Certa e Rapida ("Fresh Start"):** L'esdebitazione è un diritto che matura automaticamente dopo tre anni, indipendentemente dall'entità del riparto per i creditori. Questo offre una chiusura definitiva e rapida con il passato debitorio.

Svantaggi:

- **Perdita del Patrimonio:** Lo svantaggio più evidente è la perdita di tutti i beni di proprietà (casa, auto, etc.), che vengono venduti per pagare i creditori.
- **Perdita di Controllo:** Il debitore è spogliato della gestione dei suoi beni, che viene affidata a un liquidatore. La procedura ha natura coattiva e pubblicistica, e una volta aperta non è più nella disponibilità del debitore.
- **Impatto Reputazionale:** La procedura è pubblica (la sentenza viene pubblicata sul sito del Tribunale) e può avere

un impatto sulla reputazione personale e creditizia del debitore.

La scelta tra piano di ristrutturazione e liquidazione controllata non è assoluta, ma strategica.

Il piano di ristrutturazione è la soluzione ideale per il consumatore che, pur sovraindebitato, possiede un reddito stabile e un patrimonio (in particolare la casa di abitazione) che intende salvaguardare. È un percorso che richiede sacrificio e programmazione a lungo termine, ma che permette di superare la crisi senza la traumatica perdita dei propri beni.

La liquidazione controllata, invece, rappresenta la via d'uscita per il debitore la cui situazione è talmente compromessa da non consentire alcuna ipotesi di rimborso, anche parziale. È una soluzione drastica, che comporta la perdita del patrimonio, ma che offre in cambio il beneficio certo e relativamente rapido di una completa liberazione dai debiti, consentendo quel “fresh start” che è uno degli obiettivi primari della riforma.





**IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA
DEL CONSUMATORE**

Il requisito della "meritevolezza" del consumatore, con un'analisi della giurisprudenza rilevante e del ruolo della valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore.

La disciplina del sovraindebitamento, come riformata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), pone al centro del sistema di risoluzione della crisi del consumatore il concetto di “meritevolezza”. Questo requisito funge da contrappeso al significativo beneficio della ristrutturazione dei debiti, che può comportare una notevole falcidia dei crediti e la possibilità di ottenere l’esdebitazione. La meritevolezza rappresenta il criterio attraverso cui l’ordinamento seleziona i debitori meritevoli di tutela, bilanciando l’obiettivo di offrire una “seconda possibilità” (c.d. fresh start) con la necessità di proteggere l’affidamento dei creditori e la correttezza delle transazioni economiche.

8.1 Il quadro normativo: l'articolo 69 del CCII

Il fulcro della disciplina sulla meritevolezza del consumatore si trova nell’articolo 69 del CCII, rubricato “Condizioni soggettive ostative”. La norma stabilisce, al primo comma, che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

A differenza della normativa precedente (L. 3/2012), che richiedeva una valutazione in positivo della diligenza del debitore, il CCII adotta un approccio in negativo: la meritevolezza è presunta, salvo che i creditori o il giudice d’ufficio non rilevino la sussistenza di una delle condotte ostative. La Relazione Illustrativa al Codice chiarisce che la colpa grave può consistere, ad esempio, nell’aver “assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento”.

Il secondo comma dell'articolo 69 introduce un elemento di cruciale importanza, focalizzandosi sulla condotta del creditore:

"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Questa disposizione sanziona processualmente il finanziatore che non ha adempiuto al proprio dovere di valutare scrupolosamente il merito creditizio del consumatore, precludendogli la possibilità di contestare la convenienza economica del piano.

8.2. L'Interpretazione giurisprudenziale della "colpa grave"

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha iniziato a delineare i contorni del concetto di "colpa grave, malafede o frode", fornendo criteri concreti per la sua valutazione. L'analisi è eminentemente fattuale e si basa sull'esame complessivo del comportamento del debitore.

Un esempio significativo è offerto dalla Corte d'Appello di Napoli (14) *Corte Di Appello Di Napoli, Sentenza n.117 del 10 Gennaio 2025*, la quale ha negato l'omologa di un piano ravvisando la colpa grave del debitore in una serie di condotte. In particolare, il giudice ha evidenziato:

- L'"ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito".
- L'aver intrapreso iniziative di manutenzione straordinaria dell'immobile "non coerenti con le loro possibilità economiche".
- L'aver reso dichiarazioni non veritiere sulla propria situazione economica al momento della richiesta di finanziamenti.

Questi comportamenti, nel loro insieme, sono stati ritenuti sintomatici di una gestione finanziaria scriteriata e irragionevole, integrando così la nozione di colpa grave.

Di contro, il Tribunale di Civitavecchia (15) *Tribunale Di Civitavecchia, Sentenza n.29 del 4 Settembre 2024* ha chiarito che il semplice mancato pagamento di alcuni debiti (nel caso di specie, sanzioni amministrative e TARI) non costituisce di per sé una condotta di colpa

grave. Tale inadempimento, infatti, non è stato considerato la causa del sovraindebitamento, ma piuttosto la sua conseguenza, derivante da uno squilibrio tra l'aumento delle spese familiari e la contrazione dei redditi.

8.3. L'Interazione tra la colpa del debitore e la valutazione del merito creditizio del finanziatore

La questione più complessa e dibattuta riguarda l'interazione tra la colpa del debitore e la negligenza del creditore nella valutazione del merito creditizio. La domanda centrale è se la colpa del finanziatore possa "neutralizzare" o attenuare la colpa grave del consumatore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha fornito un chiarimento dirimente. La Suprema Corte ha stabilito che i due profili di colpa sono distinti e possono coesistere, producendo conseguenze giuridiche diverse e non interferenti (16) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 21048 del 24-07-2025*. In particolare, ha affermato che:

"Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»".

Pertanto, la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte della banca non esclude la valutazione della colpa grave del debitore. Le conseguenze sono diverse e operano su piani distinti:

- **La colpa grave del consumatore** costituisce una condizione ostativa all'accesso stesso alla procedura, rendendo il piano inammissibile (art. 69, co. 1 CCII).
- **La colpa del creditore** comporta una sanzione processuale, ovvero la perdita della facoltà di opporsi al piano per motivi di convenienza economica (art. 69, co. 2 CCII).

Questa impostazione è stata applicata dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Nola, ad esempio, ha ritenuto preclusa la possibilità per alcuni istituti finanziari di formulare valide opposizioni all'omologazione, avendo accertato che avevano concesso finanziamenti nonostante il debitore risultasse già esposto e segnalato in Centrale Rischio, senza condurre adeguate verifiche sulla sua affidabilità (17) *Tribunale Di Nola, Sentenza n.38 del 6 Maggio 2025*. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha peraltro confermato che le normative nazionali possono imporre al creditore di astenersi dal concedere un prestito se, a

seguito della valutazione del merito creditizio, ritiene che il consumatore non sarà in grado di adempiere.

8.4. Il ruolo dell'OCC e l'onere della prova

Nella valutazione della meritevolezza, un ruolo fondamentale è svolto dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La sua relazione particolareggiata deve indicare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" (18) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 30538 del 27-11-2024*. Questo documento costituisce la base istruttoria principale per la valutazione del giudice.

Per quanto riguarda l'onere della prova, la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza sopra citata ha osservato che, sebbene spetti al creditore sollevare specifiche eccezioni sulla mancanza di meritevolezza, *"è sempre il debitore a dover adeguatamente provare l'origine del proprio sovraindebitamento"*. Ciò non significa che il debitore debba fornire una prova positiva della propria meritevolezza, ma che deve presentare una "documentazione chiara, completa e attendibile" che consenta al giudice di formare un sereno giudizio sull'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Il requisito della meritevolezza del consumatore è un pilastro del sistema di sovraindebitamento, essenziale per garantirne l'equilibrio e la sostenibilità. La sua valutazione, affidata al giudice, si basa su un'analisi caso per caso, volta a verificare l'assenza di "colpa grave, malafede o frode" nella causazione della crisi.

La giurisprudenza ha chiarito che la colpa del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non elide la colpa grave del debitore, ma produce una conseguenza autonoma e distinta, di natura processuale. I due profili di responsabilità, del debitore e del creditore, sono quindi indipendenti e vengono valutati separatamente, portando a effetti diversi all'interno della procedura. Questo approccio duale mira a responsabilizzare entrambi gli attori del mercato del credito, promuovendo da un lato un indebitamento consapevole e da parte del consumatore e, dall'altro, una concessione del credito più prudente e responsabile da parte degli intermediari finanziari.



ESAME SPECIFICO DELLA PROCEDURA
DI ESDEBITAZIONE ORDINARIA

Un esame specifico della procedura di esdebitazione, incluse le differenze tra l'esdebitazione ordinaria nella liquidazione e quella per il debitore incapiente.

L'istituto dell'esdebitazione, o liberazione dai debiti residui, rappresenta uno dei pilastri del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e incarna la finalità di concedere una "seconda possibilità" (fresh start) al debitore persona fisica meritevole. La Relazione Illustrativa al Codice evidenzia come l'obiettivo sia quello di "reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi" che altrimenti rimarrebbero schiacciati da un'esposizione debitoria insostenibile. Il legislatore ha previsto due percorsi principali per raggiungere questo obiettivo: l'esdebitazione "di diritto" come conseguenza della procedura di liquidazione controllata e una procedura speciale e autonoma per il cosiddetto "debitore incapiente".

9.1. L'esdebitazione "di diritto" nella liquidazione controllata (art. 282 ccii)

L'esdebitazione che consegue alla liquidazione controllata è definita "di diritto" perché, a differenza del passato, non è più una concessione discrezionale del giudice basata su una valutazione di opportunità, ma un effetto quasi automatico che si produce al verificarsi di determinate condizioni legali.

L'articolo 282 del CCII stabilisce che l'esdebitazione opera:

- a seguito del provvedimento di chiusura della liquidazione;
- oppure, in ogni caso, una volta decorsi tre anni dalla data di apertura della procedura.

Sebbene operi "di diritto", è necessario un provvedimento formale del tribunale che la dichiari. Tale provvedimento, un decreto motivato, viene emesso su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L'intervento del giudice ha quindi natura di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, non di concessione discrezionale.

Il beneficio non è incondizionato, ma è subordinato alla "meritevolezza" del debitore, valutata in negativo. L'esdebitazione viene concessa a meno che non sussistano specifiche condizioni ostative. Ai sensi degli articoli 280 e 282 del CCII, il beneficio è precluso se il debitore:

- Ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**.

- È stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi alla gestione della procedura (es. bancarotta fraudolenta).
- Ha beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti o ne ha già ottenute due.
- Non ha cooperato regolarmente con gli organi della procedura, omettendo informazioni o documenti utili.

I creditori possono opporsi alla concessione del beneficio, ma solo sollevando la sussistenza di una di queste cause ostative .

Una delle innovazioni più significative del CCII è l'abbandono del requisito, previsto dalla precedente Legge n. 3/2012 (art. 14-terdecies) e dalla vecchia legge fallimentare, che subordinava l'esdebitazione al soddisfacimento, anche solo parziale, dei creditori. Come sottolineato dalla giurisprudenza, con la nuova normativa "scompare l'apprezzamento di una qualche misura di pagamento ai creditori concorsuali" . Questo significa che l'esdebitazione può essere concessa anche in caso di liquidazione "incapiente" o a "zero attivo", dove non vi è alcuna distribuzione di somme ai creditori. La finalità di reinserimento sociale ed economico del debitore prevale sull'interesse dei creditori a un riparto minimo, i quali sono comunque tutelati dalla possibilità di dimostrare la non meritevolezza del debitore.

9.2. L'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)

Come visto il CCII ha introdotto una procedura *ad hoc* per una categoria specifica di debitori: la persona fisica meritevole che "non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Si tratta di una misura di carattere sociale, volta a risolvere situazioni di indebitamento cronico e senza via d'uscita .

Questa procedura è autonoma e non consegue a una liquidazione. Le sue caratteristiche principali sono:

- **Beneficio Straordinario:** Può essere concesso **una sola volta** nella vita del debitore.
- **Meritevolezza:** È riservato al debitore meritevole. Il giudice valuta
- l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

- **Incapacità Patrimoniale:** Il presupposto oggettivo è l'assenza totale di patrimonio o redditi da destinare ai creditori, al netto di quanto necessario per il mantenimento del nucleo familiare, secondo parametri legati all'assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE.
- **Ruolo dell'OCC:** La domanda è presentata tramite l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige una relazione particolareggiata sulle cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore e le ragioni della sua incapacità.

A differenza dell'esdebitazione ordinaria, quella per il debitore incapiente non è immediatamente definitiva. La legge prevede un meccanismo di salvaguardia per i creditori, noto come "clawback":

- **Periodo di Vigilanza:** Per i **tre anni** successivi al decreto di esdebitazione, la situazione del debitore è monitorata.
- **Sopravvenienze Rilevanti:** Se in questo triennio sopravvengono "utilità ulteriori" che consentano un "utile soddisfacimento dei creditori", il debito torna ad essere esigibile limitatamente a tali nuove utilità.
- **Ruolo di Vigilanza dell'OCC:** L'OCC ha il compito di vigilare e, in caso di sopravvenienze, comunicarlo ai creditori, che potranno così avviare azioni esecutive su tali nuovi beni o redditi.

L'effettività di questa procedura è stata inoltre garantita dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 121 del 2024, ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata, rimuovendo gli ostacoli economici che avrebbero impedito al debitore incapiente di accedere a tali strumenti di liberazione.



9.3. Analisi comparativa delle due procedure

Le differenze tra le due forme di esdebitazione sono sostanziali e riflettono le diverse finalità e i diversi presupposti.

Caratteristica	Esdebitazione nella Liquidazione Controllata (Art. 282)	Esdebitazione del Debitore Incapiente (Art. 283)
Natura	Effetto conclusivo di una procedura liquidatoria (concorsuale).	Procedura autonoma e speciale, non legata a una precedente liquidazione.
Presupposto	Esistenza di una procedura di liquidazione controllata aperta.	Totale assenza di patrimonio e redditi da offrire ai creditori (incapienza).
Finalità	Liberare il debitore dai debiti residui dopo la liquidazione del suo patrimonio.	Offrire una "seconda possibilità" a chi non ha nulla da liquidare.
Finalità del Provvedimento	Definitiva Una volta concesso il decreto, i debiti sono inesigibili in modo permanente.	Condizionata Il beneficio è soggetto a revoca per 3 anni in caso di sopravvenienze patrimoniali rilevanti.
Meccanismo di "Clawback"	Assente.	Presente. I debiti possono "rivivere" limitatamente alle nuove utilità per un triennio
Frequenza	Può essere ottenuta più volte, rispettando un intervallo minimo tra una e l'altra (es. 5 anni).	Può essere ottenuta una sola volta nella vita.
Ruolo degli Organi	Il Liquidatore gestisce la liquidazione e segnala la sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione.	L'OCC ha un ruolo centrale nella predisposizione della domanda e nella vigilanza post-decreto.

In conclusione, il CCII offre un sistema duale e complementare. L'**esdebitazione ordinaria** è il naturale sbocco di un percorso liquidatorio che, pur potendo concludersi senza un riparto per i creditori, presuppone comunque l'assoggettamento dell'intero patrimonio del debitore a una procedura concorsuale. Essa garantisce una liberazione definitiva e certa. L'**esdebitazione per l'incapiente**, invece, è una misura eccezionale di politica sociale, un "paracadute" per il debitore onesto ma privo di qualsiasi risorsa, bilanciata da un periodo di osservazione per tutelare i creditori da eventuali e imprevisti arricchimenti futuri.



**PROCEDURE FAMILIARI INTRODOTTE
DAL CODICE DELLA CRISI**

Un focus sulle "procedure familiari" introdotte dal Codice della Crisi, con esempi pratici di applicazione

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha come visto introdotto, con l'articolo 66, una disciplina specifica per la gestione unitaria delle crisi da sovraindebitamento che coinvolgono più membri della stessa famiglia. Questa normativa, denominata "procedure familiari", rappresenta un'evoluzione e una razionalizzazione dell'istituto già abbozzato nell'articolo 7-bis della Legge n. 3/2012, con l'obiettivo di superare le difficoltà applicative della precedente disciplina e fornire una soluzione coordinata ed efficiente a problemi di indebitamento che, per loro natura, spesso trascendono l'individuo per impattare l'intero nucleo familiare.

La ratio di questa disposizione, come evidenziato nella Relazione Illustrativa al Codice, è quella di consentire una "*gestione ed una soluzione unitaria del problema*" quando la crisi ha un'origine comune o quando i debitori sono conviventi, riconoscendo l'interconnessione economica che caratterizza i nuclei familiari.

L'accesso alla procedura familiare è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

L'articolo 66, comma 2, del CCII fornisce una definizione ampia e precisa dei soggetti che possono accedere alla procedura congiunta. Sono considerati "*membri della stessa famiglia*":

1. Il coniuge.
2. Le parti di un'unione civile.
3. I conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016.
4. I parenti entro il quarto grado (es. genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli, zii, cugini).
5. Gli affini entro il secondo grado (es. suoceri, generi, nuore, cognati).

Per poter presentare un'unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata), i membri della famiglia devono trovarsi in almeno una delle seguenti due condizioni alternative:

1. **essere conviventi:** la mera convivenza è presupposto sufficiente, in quanto il legislatore presume che in tale situazione le difficoltà economiche di un membro si riflettano inevitabilmente sugli altri.

2. avere un sovraindebitamento con un'origine comune: questa condizione si verifica quando l'indebitamento di più familiari, anche non conviventi, deriva dalla medesima causa.

Esempio Pratico di "Origine Comune": La Corte di Cassazione, in una recente pronuncia, ha confermato la legittimità di una procedura familiare congiunta basata sull'origine comune del debito. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la "parte preponderante dell'esposizione debitoria" derivasse da un contenzioso che aveva coinvolto entrambi i familiari e dal residuo di un mutuo cointestato per l'acquisto di un immobile (19) *Cass. Civ., Sez. 1, N. 22074 del 31-07-2025*. Altri esempi pratici possono includere:

- Debiti derivanti da una successione ereditaria accettata da più eredi.
- Obbligazioni assunte da un familiare e garantite (tramite fideiussione) da un altro.
- Debiti contratti per sostenere l'attività d'impresa di un congiunto, poi fallita.

10.1. Principi fondamentali della procedura unitaria

La presentazione di un'unica domanda non comporta una fusione dei patrimoni dei debitori. Il Codice stabilisce due principi cardine per la gestione della procedura.

Questo è il principio fondamentale della procedura familiare. L'articolo 66, comma 3, sancisce in modo inequivocabile che "Le masse attive e passive rimangono distinte".

Ciò significa che:

- Il patrimonio di ciascun debitore risponde esclusivamente dei propri debiti.
- Non si crea un unico patrimonio familiare da liquidare.
- I creditori di un familiare non possono soddisfarsi sui beni di un altro familiare, a meno che non esista un'obbligazione solidale (es. cointestazione di un mutuo o fideiussione).

La giurisprudenza di merito ha dato concreta attuazione a questo principio. In diverse sentenze di apertura della liquidazione controllata per membri della stessa famiglia, il Tribunale di Pisa ha disposto che, pur a fronte di una domanda congiunta, dovevano essere aperte "due distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive" (20) *Tribunale di Pisa, Sentenza n.14 del 31 gennaio 2024, Tribunale di Pisa, Sentenza n.13 del 31 gennaio 2024, Tribunale di Pisa, Sentenza n.50 del 5 giugno 2024*. Questo dimostra che la procedura è "unitaria" nella sua fase iniziale e nella sua gestione coordinata, ma rimane "plurima" dal punto di vista sostanziale, con inventari, stati passivi e riparti separati per ciascun debitore.

Per garantire l'efficienza della gestione unitaria, la norma prevede che il giudice adotti i necessari provvedimenti di coordinamento. La competenza territoriale appartiene al giudice adito per primo. Questo evita la frammentazione dei procedimenti e assicura una visione d'insieme della situazione debitoria del nucleo familiare.

10.2. La gestione delle procedure "miste"

Un aspetto particolarmente innovativo e complesso è la gestione dei casi in cui i membri della famiglia hanno qualifiche diverse, ad esempio quando uno è un consumatore e l'altro un professionista o un imprenditore minore (soggetto a concordato minore).

L'articolo 66, comma 1, stabilisce che in tale ipotesi "non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo" (ovvero le norme sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ad eccezione di una specifica disposizione. La Relazione Illustrativa chiarisce la logica di questa scelta: in caso di procedura mista, "debba prevalere la disciplina del concordato minore, di maggior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approvazione".

Esempio Pratico di Procedura Mista: Si consideri una coppia di coniugi conviventi. La moglie è una dipendente (consumatore) con debiti personali, mentre il marito è un piccolo artigiano (imprenditore minore) con debiti legati alla sua attività.

Decidono di presentare un'unica domanda.

- Non potranno proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (che non richiede il voto dei creditori).
- Dovranno presentare un progetto unitario secondo le regole del **concordato minore**, che prevede la votazione da parte di tutti i creditori (sia quelli della moglie che quelli del marito).
- Le masse attive e passive rimarranno comunque distinte: i beni della moglie risponderanno solo dei suoi debiti e i beni del marito solo dei suoi.

10.3. Ripartizione dei costi

Infine, l'articolo 66, comma 5, disciplina la ripartizione del compenso dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Tale compenso viene ripartito tra i membri della famiglia "in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno". Questa è una modifica rispetto alla precedente L. 3/2012, che prevedeva una ripartizione in base all'entità dei debiti. La nuova regola appare più equa, legando il costo della procedura alla consistenza patrimoniale effettiva di ciascun debitore.

In conclusione, le procedure familiari rappresentano uno strumento di grande utilità pratica, che consente di affrontare in modo organico e coordinato le crisi di sovraindebitamento che colpiscono un intero nucleo familiare, pur nel rigoroso rispetto del principio della responsabilità patrimoniale individuale.



